

# NOTIZIARIO

n.

**30**

**2024**

**NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”  
Riepilogo delle novità fiscali**

\*\*\*

**IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”  
Riepilogo della disciplina**

\*\*\*

**CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE  
Riepilogo della disciplina e della modalità di invio delle domande**

**NOTIZIE FLASH****SOCIETÀ SEMPLICE: L'IMMOBILE IN GODIMENTO AL SOCIO NON PRODUCE REDDITO**

Secondo la Cassazione, **la disciplina di sfavore prevista per le imprese commerciali non è applicabile alla società semplice**, quando riguarda l'immobile in godimento ad un socio. In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 1744 pubblicata il 25 giugno 2024, si è pronunciata sul discusso tema dell'imponibilità del **reddito figurativo scaturente dall'attribuzione dell'uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci**. La Corte puntualizza che *"il presupposto dell'imposizione di detti redditi è [...] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice"*, per cui emana il seguente principio di diritto: "la disposizione della lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice".

**ESENZIONE IMU: QUANDO SPETTA NELLA DOPPIA RESIDENZA DEI CONIUGI**

Con [l'Ordinanza n 19684 del 2024](#), la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro dell'esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

In particolare, viene statuito che **il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica**.

Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile, sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

## NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"

Con il c.d. "Decreto Omnibus" ([D.L. 113/2024](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2024 ed **entrato in vigore il 10.08.2024**, sono state introdotte **disposizioni** in diversi ambiti.

Nella presente scheda riepiloghiamo le **novità** in ambito **fiscale**.

NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"							
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA</b></p> <p>Art. 1</p>	<p>Si incrementa lo <b>stanziamento</b><sup>1</sup> per il <b>credito d'imposta investimenti ZES unica</b><sup>2</sup>, e si stabilisce che, a <b>pena di decadenza</b> dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato l'apposita <b>comunicazione</b><sup>3</sup> (entro il 12.07.2024) devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dal 18.11.2024 al 02.12.2024;</b></li> <li>◆ una <b>comunicazione integrativa</b> attestante l'avvenuta <b>realizzazione</b>, <b>entro</b> il termine del <b>15.11.2024</b>, degli <b>investimenti indicati</b> nella comunicazione a suo tempo presentata.</li> </ul> <p>Tale comunicazione integrativa, a <b>pena dello scarto</b> della stessa:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td>reca l'indicazione dell'<b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td>è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td>deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Con il <b>provvedimento</b> saranno approvati il <b>modello</b> di <b>comunicazione integrativa</b>, le relative <b>istruzioni</b> e <b>modalità</b> di <b>trasmissione</b>.</p>	<b>1</b>	reca l'indicazione dell' <b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche	<b>2</b>	è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge	<b>3</b>	deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b>
<b>1</b>	reca l'indicazione dell' <b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche						
<b>2</b>	è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge						
<b>3</b>	deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b>						

<sup>1</sup> nella misura di 1,6 miliardi.

<sup>2</sup> di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

<sup>3</sup> di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.05.2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21.05.2024.

	<p>In merito all'istituzione del <b>Registro delle tecnologie</b> per il <b>fotovoltaico</b>, tenuto da <b>ENEA</b>, volto a <b>catalogare</b> gli <b>impianti fotovoltaici</b> e le <b>celle</b> ai fini del <b>credito di imposta transizione 5.0</b>, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>impianti fotovoltaici</b>,</li> <li>◆ le relative <b>celle</b>,</li> </ul> <p>devono essere <b>prodotti</b> negli <b>Stati membri dell'UE</b> (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).</p>
<p style="text-align: center;"><b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-DOMICILIATI</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p>	<p>Si <b>innalza</b> da 100.000 <b>a 200.000 euro</b> l'importo previsto per l'applicazione dell'<b>imposta sostitutiva</b> sui <b>redditi prodotti</b> all'estero realizzati dai c.d. "<b>neo-domiciliati</b>", ossia le <b>persone fisiche</b> che <b>trasferiscono</b> la <b>propria residenza</b> fiscale in <b>Italia</b><sup>4</sup>.</p> <p>Tale disposizione si applica ai <b>soggetti</b> che hanno <b>trasferito</b> la <b>residenza</b> nel territorio dello <b>Stato</b>, <b>successivamente</b> al <b>10.08.2024</b>.</p> <div style="text-align: center;">  <p>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA A 200.000 EURO → Soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente al 10.08.2024</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p>	<p>Ai fini <b>IVA</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 31.12.2024</b> possono essere considerate <b>fuori campo IVA</b><sup>5</sup> <b>prestazioni rese</b> dalle <b>ASD</b> e <b>SSD</b> nei <b>confronti</b> dei <b>soggetti individuati</b> dalla norma;</li> <li>◆ a partire <b>dal 01.01.2025</b> verrà <b>meno</b> la previsione del "<b>fuori campo IVA</b>", e le <b>prestazioni</b> rese da tali soggetti saranno <b>esenti</b> da imposta a <b>condizione</b> che gli <b>statuti</b> prevedano che <b>non</b> siano <b>distribuibili utili</b>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI</b></p>	<p>Si estende il "<b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b>" agli <b>investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024</b></p>

<sup>4</sup> ex art. 24-bis del Tuir.

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972

<p><b>PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 4</p>	<p>da parte di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali <b>in campagne pubblicitarie</b>, incluse sponsorizzazioni, <b>nei confronti di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>leghe</b> che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;</li> <li>◆ <b>società sportive professionistiche;</b></li> <li>◆ <b>SSD e ASD</b> iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p>L'<b>investimento</b> in campagne pubblicitarie <b>non</b> deve essere <b>inferiore a euro 10.000</b> e riguarda soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.</p> <p> Sono <b>esclusi</b> gli <b>investimenti</b> in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di <b>soggetti</b> che aderiscono al <b>regime previsto</b> dalla <b>Legge 398/1991</b>.</p> <p>Il <b>credito</b> d'imposta è <b>utilizzabile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esclusivamente</b> in <b>compensazione</b> c.d. "<b>orizzontale</b>",</li> <li>◆ previa <b>istanza</b> diretta al <b>Dipartimento dello sport</b> della Presidenza del Consiglio dei ministri.</li> </ul> <p>Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei <b>regolamenti "de minimis"</b><sup>6</sup>.</p> <p> L'incentivo spetta a <b>condizione</b> che i <b>pagamenti</b> siano <b>effettuati</b> con <b>versamento bancario</b> o <b>postale</b>, ovvero mediante altri <b>sistemi di pagamento tracciabili</b><sup>7</sup>.</p>
<p><b>MODIFICHE IN MATERIA IVA</b></p> <p>Art. 5</p>	<p>Si precisa che si applica l'<b>aliquota IVA</b> al 5% <b>all'erogazione</b> di <b>corsi</b> relativi all'<b>attività sportiva invernale</b> (sempreché tali <b>prestazioni non</b> siano già <b>esenti</b> da IVA).</p> <p>La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:</p>

<sup>6</sup> ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, il regolamento n. 1408/2013 del 18.12.2013 per il settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>7</sup> previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="491 392 523 577"><b>a</b></td> <td data-bbox="523 392 1422 577">sotto il profilo <b>oggettivo</b>, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5%, rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 577 523 728"><b>b</b></td> <td data-bbox="523 577 1422 728">sotto il profilo <b>soggettivo</b>, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci</td> </tr> </table> <p>Viene prevista l'<b>applicazione</b> dell'<b>aliquota IVA</b> del <b>5%</b> alle <b>cessioni di cavalli</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ destinati a <b>finalità diverse</b> da quelle <b>alimentari</b>;</li> <li>◆ che hanno luogo <b>entro 18 mesi</b> dalla <b>nascita</b> dei <b>puledri</b> stessi.</li> </ul>	<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5%, rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera	<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci												
<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5%, rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera																
<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci																
<p><b>TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI</b></p> <p>Art. 6</p>	<p>Si istituisce l'opzione per un <b>regime di imposizione sostitutiva</b> dell'<b>IRPEF</b> e delle relative <b>addizionali</b>, applicabile a partire <b>dal periodo d'imposta 2024</b>, per i <b>redditi di lavoro dipendente percepiti</b> in <b>Svizzera</b> dai <b>lavoratori frontalieri</b> residenti nei <b>Comuni</b> di cui all'allegato 1 al Decreto<sup>8</sup>, ossia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="448 1196 1439 1249">LOMBARDIA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="448 1249 727 1303">PROVINCIA</th> <th data-bbox="727 1249 1439 1303">COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1303 727 1357"><b>Bergamo</b></td> <td data-bbox="727 1303 1439 1357">Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1357 727 1411"><b>Brescia</b></td> <td data-bbox="727 1357 1439 1411">Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1411 727 1464"><b>Lecco</b></td> <td data-bbox="727 1411 1439 1464">Bulciago, Molteno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1464 727 1572"><b>Monza e Brianza</b></td> <td data-bbox="727 1464 1439 1572">Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1572 727 1626"><b>Sondrio</b></td> <td data-bbox="727 1572 1439 1626">Andalo Valtellino, Bema</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1626 727 1664"><b>Varese</b></td> <td data-bbox="727 1626 1439 1664">Brebba, Gerenzano, Saronno, Vergiate</td> </tr> </tbody> </table>	LOMBARDIA		PROVINCIA	COMUNE	<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve	<b>Brescia</b>	Ponte di Legno	<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno	<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano	<b>Sondrio</b>	Andalo Valtellino, Bema	<b>Varese</b>	Brebba, Gerenzano, Saronno, Vergiate
LOMBARDIA																	
PROVINCIA	COMUNE																
<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve																
<b>Brescia</b>	Ponte di Legno																
<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno																
<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano																
<b>Sondrio</b>	Andalo Valtellino, Bema																
<b>Varese</b>	Brebba, Gerenzano, Saronno, Vergiate																

<sup>8</sup> ossia i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 03.10.1974.

PIEMONTE	
PROVINCIA	COMUNE
Verbano-Cusio-Ossola	Stresa
Vercelli	Alagna, Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
TRENTINO ALTO ADIGE	
PROVINCIA	COMUNE
Bolzano	Martello
Trento	Peio, Rabbi
VALLE D'AOSTA	
PROVINCIA	COMUNE
Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve


In particolare, si prevede che i **lavoratori dipendenti** residenti nei **Comuni** di cui sopra possano **optare** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, **dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali** – pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80% – sugli stessi redditi.

L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:

<b>1</b>	il <b>lavoratore</b> si qualifica come <b>frontaliere</b> <sup>9</sup>						
<b>2</b>	<p>il <b>lavoratore</b>, alla data del 17.07.2023, svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un'<b>attività di lavoro dipendente</b> in Svizzera nei <b>cantoni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei Grigioni,</li> <li>◆ del Ticino,</li> <li>◆ del Vallese,</li> </ul> <p>per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera</p>						
<b>3</b>	<p>i <b>redditi</b> sono <b>assoggettati</b> a <b>tassazione in Svizzera</b> secondo i <b>criteri di imposizione</b> concorrente<sup>10</sup></p> <p>L'opzione per l'imposizione sostitutiva va <b>esercitata</b> nella <b>dichiarazione dei redditi</b> ed il <b>versamento</b> dell'imposta <b>sostitutiva</b> è effettuato entro il <b>termine</b> per il <b>versamento</b> a saldo delle <b>imposte sui redditi</b>.</p> <p>Da notare il <b>caso particolare</b> dei lavoratori <b>frontalieri residenti</b> nei Comuni delle <b>province</b> di <b>Brescia</b> e di <b>Sondrio</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PROVINCIA</th> <th>COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Brescia</b></td> <td>Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Sondrio</b></td> <td>Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i lavoratori residenti in tali Comuni, qualora:</p>	PROVINCIA	COMUNE	<b>Brescia</b>	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione	<b>Sondrio</b>	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo
PROVINCIA	COMUNE						
<b>Brescia</b>	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Verza d'Oglio, Vione						
<b>Sondrio</b>	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo						

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23.12.2020.

<sup>10</sup> indicati nell'art. 3 del citato Accordo.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 17.07.2023 svolgevano,</li> <li>◆ tra il 31.12.2018 e la predetta data avevano svolto,</li> </ul> <p>un'<b>attività di lavoro dipendente</b> in <b>Svizzera</b> nel <b>cantone dei Grigioni</b> per un <b>datore di lavoro residente</b> in <b>Svizzera</b>, sono assoggettati ad <b>imposizione esclusiva in Svizzera</b>.</p> <p>Al contrario, per i <b>lavoratori</b> che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei <b>cantoni del Ticino e del Vallese</b>, si prevede la possibilità di <b>optare</b> per l'<b>imposta sostitutiva</b> di cui sopra.</p>
<p><b>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b></p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il <b>termine di versamento della prima rata</b> delle <b>imposte</b> dovute per la cd. <b>Rottamazione di magazzino</b> è <b>differito al 30.09.2024</b> per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p> Se a causa della proroga il <b>termine di versamento</b> della <b>prima rata</b> <b>scade successivamente</b> a quello previsto per il versamento della <b>seconda rata</b>, quest'ultimo termine è <b>differito anch'esso al 30 settembre 2024</b>.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

<p><b>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</b></p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono <b>prorogati al 30.11.2024</b> (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i <b>termini</b> per:</p> <table border="1" data-bbox="651 510 1240 638"> <tr> <td>a)</td> <td>il <b>versamento</b> dell'<b>imposta sostitutiva</b></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b></td> </tr> </table> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma<sup>11</sup> fa riferimento alla <b>rivalutazione dei valori di acquisto</b> delle <b>partecipazioni negoziate</b> e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come di <b>terreni edificabili</b> e con destinazione agricola, <b>posseduti alla data del 01.01.2024</b>.</p> <div data-bbox="459 907 1428 1086" style="text-align: center;"> <p>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA → 30.11.2024 (previously 30.06.2024)</p> </div>	a)	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>	b)	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>
a)	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>				
b)	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>				
<p><b>SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA</b></p> <p>Art. 20</p>	<p>Al fine di <b>contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose</b> e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, <b>nei comuni montani degli Appennini</b>, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, <b>un contributo a fondo perduto</b> in favore, con le seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" data-bbox="451 1406 1436 1818"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td> <p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA			<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> </ul>
CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA					
	<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> </ul>				

<sup>11</sup> prevista dall'art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.

	<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> <li>◆ imprese turistico-ricettive</li> <li>◆ imprese di ristorazione</li> </ul>
		svolgere la propria attività nei comuni ubicati <b>all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.</b>
		aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, <b>una riduzione dei ricavi<sup>12</sup>, non inferiore al 30%</b> rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022
	<b>CONTRIBUTO</b>	a fondo perduto
		erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
		non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
		non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali
		non concorre alla formazione del valore della produzione netta
	Con decreto del Ministro del turismo sarà disciplinata la misura in dettaglio.	

<sup>12</sup> di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir,

## IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”

Il concordato preventivo biennale<sup>13</sup> è stato recentemente interessato da **alcune novità**, con la **pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del **D.Lgs 108/2024** (“**Decreto Correttivo**”). Le novità riguardano sia i **soggetti ISA** che i **soggetti forfettari**.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”					
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è finalizzato alla <b>definizione, per un biennio, del reddito</b> imponibile derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni (contribuenti con partita IVA).</p> <p>Al CPB possono accedere i <b>soggetti titolari di reddito di impresa o derivante da esercizio di arte e professioni</b> che:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (<b>ISA</b>)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>adottano il <b>regime forfettario</b><sup>14</sup></td> </tr> </table> <p>La disciplina di questo istituto è normata nel D.Lgs 13/2024, al quale hanno fatto seguito i Decreti attuativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per i soggetti ISA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il <b>14.06.2024 (Decreto ISA)</b>,</li> <li>2. per i soggetti forfettari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <b>18.07.2024 (Decreto Forfettari)</b>.</li> </ol> <p>Successivamente l'istituto è stato modificato mediante il c.d. “<b>Decreto Correttivo</b>” (<a href="#">D.Lgs 108/2024</a>), in commento.</p>	1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ( <b>ISA</b> )	2)	adottano il <b>regime forfettario</b> <sup>14</sup>
1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ( <b>ISA</b> )				
2)	adottano il <b>regime forfettario</b> <sup>14</sup>				
<b>TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA</b>	<p>Si <b>posticipa a regime il termine di adesione al CPB dal 30 giugno al 31 luglio</b>, ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Solamente per il <b>primo anno di applicazione il termine di adesione è differito</b></p>				

<sup>13</sup> misura introdotta con il **D.Lgs 13/2024** in attuazione dei principi della riforma fiscale

<sup>14</sup> di cui all'art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014.

	<p>al <b>31.10.2024</b>, ovvero al nuovo termine per la presentazione del modello REDDITI/IRAP 2024.</p>
<p><b>REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO</b></p>	<p>Il Decreto correttivo puntualizza i requisiti di accesso al Concordato con riferimento all'assenza di debiti tributari pregressi.</p> <p>Si prevede che <b>possono accedere al CPB</b> i soggetti che, con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente</b> a quello cui si riferisce la proposta (2023), <b>non hanno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>debiti per tributi</b> amministrati dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>◆ <b>debiti contributivi</b>.</li> </ul> <p>I debiti così individuati conducono all'esclusione dal CPB se <b>definitivamente accertati</b> con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a  impugnazione.</p> <p><b>Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione/rateazione</b> sino a decadenza dei relativi benefici.</p> <p>Sono ammessi al concordato i contribuenti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), <b>hanno estinto i debiti tributari/contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a euro 5.000</b> (compresi interessi e sanzioni).</p>
<p><b>NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p>	<p>Sono state aggiunte le seguenti <b>cause di esclusione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento</b>, nell'esercizio d'impresa/lavoro autonomo, di <b>redditi/quote di redditi</b>, comunque denominati, <b>in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile</b>, in <b>misura superiore al 40% del reddito</b> d'impresa/lavoro autonomo;</li> <li>◆ <b>adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfettario</b> ossia, passaggio dal regime ordinario per il 2023 al regime forfettario per il 2024;</li> <li>◆ <b>operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone/associazione professionale</b> di cui</li> </ul>

	all'art. 5, TUIR, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).	
<b>DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO/ IMPRESA</b>	Per determinare, rispettivamente, il <b>reddito da lavoro autonomo concordato e il reddito d'impresa concordato</b> , con l'approvazione del <b>Decreto Correttivo</b> sono previste <b>ulteriori componenti da escludere dalla determinazione del reddito concordato</b> .	
	<b>Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo</b>	
	<b>Art. 15 del D.Lgs 13/2024</b>	<b>Art. 4, comma 1, lettera e)</b>
	plusvalenze/minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54	<b>i corrispettivi</b> percepiti a seguito di <b>cessione della clientela o di elementi immateriali</b> di cui al comma 1-quater del citato art. 54
	redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR	
	<b>Reddito d'impresa concordato – componenti da escludere dal calcolo</b>	
	<b>Art. 16, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 13/2024</b>	<b>Art. 4, comma 1, lettera f)</b>
plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive (lett. a)	<b>perdite su crediti</b> di cui all'art. 101 del TUIR. <b>(componente aggiuntiva da escludere)</b>	
redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR (lett. b)	<b>utili/perdite</b> derivanti da partecipazioni <b>in società di persone/associazioni professionali</b> di cui all'art. 5 del TUIR, o in <b>società di capitali trasparenti<sup>15</sup></b> , o <b>utili distribuiti</b> , in	

<sup>15</sup> di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

		<p>qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da <b>società/enti</b><sup>16</sup> (spa, srl eccetera) <b>(sostitutiva alla lettera b).</b></p> <p>Con riferimento al reddito d'impresa, il Decreto Correttivo prevede che il contribuente possa <b>computare in diminuzione le perdite fiscali</b> conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, dai <b>redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi.</b></p> <p> Resta fermo il <b>limite minimo di reddito concordato da dichiarare e pari ad euro 2.000.</b></p>
<p><b>DETERMINAZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b></p>		<p>Il Decreto correttivo recepisce nella determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) le novità introdotte per la determinazione del reddito concordato. Si prevede che il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie<sup>17</sup>.</p> <p>In ogni caso, <b>il valore della produzione netta non può essere inferiore ad euro 2.000.</b></p>
<p><b>NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA</b></p>		<p>Il <b>concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta</b> nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ modifica dell'attività esercitata nel biennio concordato rispetto all'attività esercitata nel periodo di imposta precedente, tranne nel caso in cui per la nuova attività sia previsto il medesimo ISA,</li> <li>◆ cessazione dell'attività.</li> </ul> <p>Il Decreto correttivo in esame introduce <b>nuove cause di esclusione</b>, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>adesione al regime forfettario;</b></li> <li>◆ operazioni di <b>fusioni, scissioni, conferimento</b> ovvero <b>modifica della compagine sociale di società di persone/associazioni professionali</b> di cui all'art. 5 Tuir.</li> </ul>

<sup>16</sup> di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR.

<sup>17</sup> senza considerare le componenti già individuate dagli art. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini dell'IRAP.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ricavi/compensi dichiarati superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA</b> (euro 5.164.569), ovvero ricavi /compensi di <b>ammontare superiore a euro 7.746.853</b>,</li> </ul> <p>Invece, per i <b>soggetti in regime forfettario</b> è prevista una <b>nuova causa di esclusione</b>, vale a dire <b>ricavi/ compensi dichiarati (e incassati) superiori del 50% rispetto al limite di euro 100.000</b> ovvero ricavi/compensi di ammontare <b>superiore ad euro 150.000</b>. Si ricorda che per i <b>contribuenti forfettari</b> il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ modifica l'attività svolta nel 2024 rispetto a quella svolta nel 2023, salvo il caso in cui la nuova attività abbia lo stesso coefficiente di redditività della precedente;</li> <li>◆ cessa l'attività.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>REGIME OPZIONALE IMPOSTA SOSTITUTIVA</b></p>	<p>Si prevede in via <b>opzionale un'imposta sostitutiva sulla differenza</b> (positiva) tra il <b>reddito concordato e quello dichiarato</b> per il periodo di imposta antecedente.</p> <p><b>Per i soggetti ISA</b> si prevedono aliquote di imposta differenziate in base al punteggio Isa ottenuto nel periodo precedente a quello di applicazione della proposta, e nello specifico aliquote di imposta decrescenti al crescere del punteggio di affidabilità del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>aliquota del 15%</b> si applica per i contribuenti che ottengono un <b>punteggio ISA inferiore a 6</b>;</li> <li>◆ l'<b>aliquota del 12%</b> interessa i soggetti che ottengono un punteggio <b>pari o superiore a 6 e inferiore a 8</b>;</li> <li>◆ quando il <b>punteggio è pari o superiore a 8</b> si applica l'<b>aliquota del 10%</b>.</li> </ul> <p>Analoga disposizione è prevista per i <b>soggetti in regime forfettario</b>, sebbene, come noto, non applichino la disciplina ISA.</p> <p>L'imposta sostitutiva su base opzionale prevede la medesima base imponibile: la differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023.</p> <p>Le <b>aliquote</b> previste sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>10%</b>;</li> </ul>

	<p>◆ <b>3%</b> in caso di <b>forfettari “start-up”</b> (primi 5 periodi di imposta).</p> <p>Sia per i soggetti ISA che per i forfettari, <b>l'imposta sostitutiva</b> va corrisposta entro il <b>termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito</b> dovute per il periodo d'imposta concordato.</p> <p>In caso di <b>rinnovo del concordato</b>, l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva ha luogo come segue:</p> <table border="1" data-bbox="427 788 1430 1079"> <thead> <tr> <th>SOGGETTI</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ISA</b></td> <td>si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16</td> </tr> <tr> <td><b>in regime forfettario</b></td> <td>si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	DESCRIZIONE	<b>ISA</b>	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16	<b>in regime forfettario</b>	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo
SOGGETTI	DESCRIZIONE						
<b>ISA</b>	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16						
<b>in regime forfettario</b>	si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo						
<p><b>EVENTI ECCEZIONALI E CESSAZIONE CPB</b></p>	<p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs 13/2024 il concordato cessa di produrre effetti al <b>verificarsi di casi eccezionali</b> (individuati da Decreto MEF) che <b>determinano una riduzione del reddito effettivo/VPN effettivi eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.</b></p> <p>Il Decreto correttivo <b>riduce da 50% a 30% la percentuale di scostamento</b> che determina la cessazione degli effetti del concordato, in presenza di eventi eccezionali.</p> <p>Analoga disposizione è prevista per i <b>soggetti in regime forfettario.</b></p> <p>Elenco tassativo MEF eventi eccezionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ eventi calamitosi per i quali si è dichiarato lo stato di emergenza;</li> <li>◆ altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali dell'attività tali da renderli inagibili e non più utilizzabili, danni alle scorte di magazzino tali da sospendere il ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente è a sua volta un soggetto che a causa di detti eventi ha interrotto l'attività;</li> <li>◆ liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;</li> </ul>						

- ◆ cessione in affitto dell'unica azienda;
- ◆ sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA oppure sospensione della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza.

### CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE

È stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il [Decreto Direttoriale](#) che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le **modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici**. [Il bando](#) rende operativa la misura<sup>18</sup>.

Di seguito, riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio delle domande.

CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE									
<b>I BENEFICIARI DELLA MISURA</b>	<p>I soggetti che possono beneficiare del <b>contributo per la predisposizione del disciplinare di produzione</b> sono le <b>associazioni dei produttori<sup>19</sup> operanti in una determinata zona geografica, costituite in qualsiasi forma giuridica</b>.</p> <p>I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda devono:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>essere associazioni aventi <b>sede legale in Italia</b></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td><b>aver depositato il disciplinare di produzione</b> presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento<sup>20</sup>.</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td><b>non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td><b>non essere destinatari di divieti</b>, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa <b>antimafia<sup>21</sup></b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo statuto dei soggetti beneficiari di deve prevedere:</p>	a)	essere associazioni aventi <b>sede legale in Italia</b>	b)	<b>aver depositato il disciplinare di produzione</b> presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento <sup>20</sup> .	c)	<b>non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche	d)	<b>non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa <b>antimafia<sup>21</sup></b>
a)	essere associazioni aventi <b>sede legale in Italia</b>								
b)	<b>aver depositato il disciplinare di produzione</b> presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento <sup>20</sup> .								
c)	<b>non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche								
d)	<b>non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa <b>antimafia<sup>21</sup></b>								

<sup>18</sup> e completa l'attuazione dell'articolo 46, co. 2, della Legge quadro del Made in Italy e del Decreto Ministeriale 11 giugno 2024 (pubblicato nella G.U. dell'8 luglio scorso)

<sup>19</sup> di cui all'articolo 44 della legge n. 206/2023

<sup>20</sup> ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge n. 206 del 2023

<sup>21</sup> D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

a)	il <b>perseguimento</b> , tra gli scopi sociali, della <b>valorizzazione del prodotto</b> industriale e artigianale tipico, oggetto del disciplinare.
b)	la possibilità di <b>adesione</b> , in qualsiasi momento, da parte <b>di altri produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica</b>
c)	l'attività di <b>elaborazione del disciplinare di produzione</b> di cui all'articolo 45 della legge n. 206/2023;
d)	una <b>attività di controllo interno</b> che garantisca la <b>conformità delle fasi di produzione</b> al disciplinare
e)	la possibilità di esperire <b>azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica</b> e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto
f)	la <b>promozione di iniziative di sostenibilità</b> , comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo
g)	la possibilità di <b>intraprendere azioni per migliorare le prestazioni</b> dell'indicazione geografica

Il disciplinare deve contenere i seguenti elementi:

a)	<b>il nome del prodotto</b> , che può essere <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico</li> <li>2. il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;</li> </ol>
b)	la <b>descrizione del prodotto e delle materie prime</b> utilizzate
c)	<b>delimitazione della zona geografica di produzione;</b>
d)	gli <b>elementi che dimostrano che il prodotto è originario</b> della zona geografica
e)	la <b>descrizione del metodo di produzione</b> del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati

	<p>f) I <b>particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità</b>, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto <b>e l'origine geografica</b></p>				
	<p>g) le <b>eventuali regole specifiche</b> per l'etichettatura del prodotto</p>				
<p><b>LE SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Costituiscono oggetto del contributo le <b>spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici</b>, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.</p> <p> La data di fatturazione della prima spesa sostenuta <b>non può essere anteriore al 27 dicembre 2023</b>, data di pubblicazione della legge n. 206.</p> <p>Per espressa previsione, sono:</p> <table border="1" data-bbox="427 931 1430 1258"> <tr> <td data-bbox="434 936 603 1093"><b>AMMISSIBILI</b></td> <td data-bbox="609 936 1423 1093">le <b>spese di consulenza professionale</b> relative alla <b>qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto</b>, sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1102 603 1258"><b>ESCLUSE</b></td> <td data-bbox="609 1102 1423 1258">le spese di consulenza professionale:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente;</li> <li>◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione</li> </ul> </td> </tr> </table> <p> Il contributo <b>è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute</b> e valutate ammissibili. <b>L'importo massimo concedibile</b> a ciascun soggetto beneficiario non può essere superiore a <b>euro 30.000,00</b>, fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile, fissato a 3 milioni di euro.</p> <p>È possibile presentare <b>una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare</b> depositato.</p>	<b>AMMISSIBILI</b>	le <b>spese di consulenza professionale</b> relative alla <b>qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto</b> , sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.	<b>ESCLUSE</b>	le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente;</li> <li>◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione</li> </ul>
<b>AMMISSIBILI</b>	le <b>spese di consulenza professionale</b> relative alla <b>qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto</b> , sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.				
<b>ESCLUSE</b>	le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente;</li> <li>◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione</li> </ul>				

	<p>Il contributo in commento viene concesso <b>ai sensi della disciplina de minimis<sup>22</sup></b>.</p>
<p><b>COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b></p>	<p>Le domande di contributo <b>possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13,00 del 31 ottobre 2024</b>, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Si assume quale <b>data di presentazione quella di ricezione, a mezzo PEC</b>, della domanda di contributo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>La domanda <b>deve essere redatta</b>, pena inammissibilità, compilando <b>il file di cui all'Allegato 1</b>, che va:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salvato in formato pdf,</li> <li>2. firmato digitalmente dal legale rappresentante pro tempore del soggetto richiedente.</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p><b>RISORSE UTILI</b></p> <p><a href="#">MODULO DI DOMANDA</a> (ALLEGATO 1)</p> </div> <p>Le domande devono essere <b>trasmesse dall'indirizzo PEC</b> del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale <b>al seguente indirizzo PEC:</b></p>

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari

### E-MAIL UTILI

[bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it](mailto:bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it)

Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

#### ALLEGATI ALLA DOMANDA

a)	<b>lo statuto, l'atto costitutivo</b> o altra idonea documentazione da cui risulti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda,</li> <li>2. il possesso, in capo all'associazione, dei requisiti</li> </ol>
b)	<b>il disciplinare di produzione</b> , contenente gli elementi di cui all'articolo 2, comma 5, unitamente alla ricevuta di deposito
c)	copia dei titoli di spesa riportanti nell'oggetto, o nella documentazione commerciale allegata, la descrizione delle specifiche consulenze professionali svolte, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento
d)	il <b>file di cui all'Allegato 1</b> , debitamente compilato
e)	<b>copia del documento di identità</b> del legale rappresentante



Le domande presentate secondo **modalità non conformi** a quelle indicate nei commi precedenti, **non saranno prese in considerazione** e non saranno oggetto di valutazione.

La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva<sup>23</sup> in quanto contiene:

a)	<b>dichiarazione di non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
----	--

<sup>23</sup> ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 398 491 510">b)</td> <td data-bbox="497 398 1434 510"><b>dichiarazione di non essere destinatari di divieti</b>, decadenze o sospensioni ai sensi della vigente <b>normativa antimafia</b><sup>24</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 519 491 609">c)</td> <td data-bbox="497 519 1434 609">dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto</td> </tr> </table> <p>Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci<sup>25</sup>.</p> <p>Nel caso di <b>incompletezza della domanda</b>, ovvero di <b>insussistenza dei requisiti di inammissibilità</b>, il Ministero provvede a <b>comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda</b>.</p> <p>Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda è possibile scrivere a:</p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="424 1030 1422 1093">INDIRIZZI MAIL UTILI</th> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1093 1422 1196" style="text-align: center;"><a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a></td> </tr> </table>	b)	<b>dichiarazione di non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi della vigente <b>normativa antimafia</b> <sup>24</sup>	c)	dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto	INDIRIZZI MAIL UTILI	<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>
b)	<b>dichiarazione di non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi della vigente <b>normativa antimafia</b> <sup>24</sup>						
c)	dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto						
INDIRIZZI MAIL UTILI							
<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>							
<b>L'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA</b>	<p>L'istruttoria delle domande, <b>secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse</b>, è effettuata dalla Divisione II della Direzione generale del Ministero che verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la regolarità formale e la completezza della domanda di contributo,</li> <li>2. la sussistenza dei requisiti,</li> <li>3. le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento.</li> </ol> <p>La competente Divisione <b>può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti</b> in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, <b>ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria</b> e l'adozione del provvedimento di concessione. Al fine di consentire il completamento dell'istruttoria in tempo utile per la concessione ed erogazione del contributo, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti <b>dovranno essere trasmessi dal soggetto</b></p>						

<sup>24</sup> D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i

<sup>25</sup> ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

	<p><b>richiedente tempestivamente</b>, entro e non oltre il termine comunicato dalla competente Divisione.</p> <p>Conclusa l'istruttoria di tutte le domande, <b>viene adottato con decreto direttoriale l'elenco delle domande ammesse con il relativo contributo concedibile</b> e di quelle non ammesse. In caso di insufficienza dello stanziamento, con il medesimo decreto, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.</p> <p>Ad <b>ogni soggetto richiedente verrà, pertanto, notificata</b> la comunicazione dell'ammissibilità della domanda, della determinazione dell'importo totale delle spese ammissibili e del relativo contributo concesso, unitamente al codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta stessa, ovvero del diniego del contributo, debitamente motivato.</p>		
<p><b>L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>L'erogazione del contributo sarà <b>effettuata direttamente sul conto corrente bancario</b> del soggetto beneficiario <b>entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione</b> e previo invio da parte dello stesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>copia dei titoli e dei documenti di spesa</b>, già trasmessi a corredo della domanda, integrati con l'apposizione del CUP assegnato e comunicato dalla competente Divisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; <i>in alternativa:</i></li> <li>◆ <b>sottoscrivere la dichiarazione di riconduzione dei titoli e dei documenti di spesa</b> al CUP assegnato dalla competente Divisione, utilizzando lo schema precompilato trasmesso con la comunicazione di cui sopra.</li> </ul> <p>La documentazione deve <b>essere trasmessa all'indirizzo:</b></p> <table border="1" data-bbox="429 1559 1426 1713"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>INDIRIZZI MAIL UTILI</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a></td> </tr> </table>	<b>INDIRIZZI MAIL UTILI</b>	<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>
<b>INDIRIZZI MAIL UTILI</b>			
<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>			
<p><b>REVOCA O RINUCIA DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà alla revoca del contributo nei casi in cui lo stesso sia concesso sulla base di <b>false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive</b> di certificazione e</p>		

dell'atto di notorietà **false o mendaci** per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Qualora i soggetti beneficiari intendano **rinunciare al contributo concesso**, devono darne immediata comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo:

**INDIRIZZI MAIL UTILI**

[bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it](mailto:bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it)

riportando nell'oggetto della PEC:

1. **la dicitura “Rinuncia”**
2. **il numero di protocollo della comunicazione** di concessione.

Nel **caso di avvenuta erogazione**, i soggetti beneficiari devono **restituire le somme erogate entro il termine perentorio di quindici giorni** dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il Ministero provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.